

**CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI  
OROTELLI-GAVOI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nell'Ufficio di Segreteria del Comune Capo-convenzione di OROTELLI;

TRA

- il Comune di Orotelli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Marteddu Giovannino nato a Orotelli il 29.08.1956, elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato anche "Comune Capo-convenzione", C.F. 00154850911;
  
- il Comune di Gavoi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Cugusi Giovanni nato a Nuoro il 20.03.1974 elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, C.F. 80005190915;

PREMESSO

CHE l'art. 98, comma 3 D.Lgs. 267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito dei più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

CHE i Comuni di Orotelli e Gavoi, compresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia della Sardegna, hanno approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria, rispettivamente con deliberazioni:

Comune di Orotelli – Delibera C.C. 18 del 13 luglio 2017;

Comune di Gavoi– Delibera C.C. 25 del 28 giugno 2017;

esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente convenzione sotto le lettere A) e B);

CHE ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i Sindaci, autorizzati con le citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

CHE le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per "Agenzia" si intende la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 17, comma 78 della L.127/97 e al D.P.R. 465/97, Sezione Regionale della Sardegna, presso La Prefettura di Cagliari;

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite SI CONVIENE quanto segue:

**Art. 1**

**OGGETTO**

I comuni di Orotelli e Gavoi stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in forma associata e coordinata il servizio di Segreteria Comunale, ottenendo un risparmio di spesa a beneficio degli Enti associati, e nominano quale Comune Capofila quello di Orotelli.

**Art. 2**

**MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione, i comuni di Orotelli e Gavoi prevedono che, **a far data dal 13.07.2017** ovvero dalla data di presa servizio del Segretario nominato, un unico Segretario Comunale svolga in entrambi gli Enti le funzioni che, per disposizioni di legge, statuto, regolamenti o provvedimenti sindacali od altri equivalenti, sono attribuite a tale figura, ripartendo l'orario settimanale nella seguente misura:

<b>50%</b>	<b>Comune di Orotelli</b>
<b>50%</b>	<b>Comune di Gavoi</b>

L'orario di servizio e i giorni di lavoro del Segretario saranno fissati a seguito di apposita riunione tra il Segretario Comunale ed i Sindaci degli enti associati o loro delegati, in conformità ai criteri richiamati nel precedente comma.

### **Art. 3**

#### **SEDE SERVIZIO**

Per sede di servizio si intende quella del Comune di Orotelli. Per la funzione svolta, il Segretario dipenderà da ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati.

In caso di concomitanza di impegni, previ accordi diretti tra i Sindaci, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

### **Art. 4**

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità sino a 30 giorni successivi alla data di rinnovo degli organi di ciascuno dei comuni convenzionati, salvo rinnovo e/o proroga deliberata dai Consigli Comunali dei comuni associati.

Alla scadenza della convenzione, la sede di lavoro del Segretario titolare sarà la Segreteria del Comune di Orotelli, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Art. 5**

#### **SCIoglimento DELLA CONVENZIONE**

La cessazione della Convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da uno degli Enti associati con delibera motivata del proprio Consiglio. In questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare o, in assenza di accordo, allo scadere del terzo mese dalla data dell'avvenuta notificazione all'altro Ente della deliberazione di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario Comunale, titolare della segreteria associata ed alla competente Agenzia Regionale. Con lo scioglimento della convenzione, la sede di lavoro del Segretario titolare sarà la Segreteria del Comune di Orotelli, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Art. 6**

#### **INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA ED ALLA REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco del Comune di Orotelli, in quanto comune capo-convenzione, di concerto con il Sindaco del Comune di Gavoi.

### **Art. 7**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE**

La retribuzione spettante al Segretario Comunale, secondo le regole sancite dal contratto di categoria, dalla legge, dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97 e dalla presente convenzione, sarà liquidata dal Comune capo-convenzione che curerà, per omogeneità, il relativo trattamento giuridico ed economico.

Al Segretario verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per l'espletamento del servizio da un Comune associato all'altro e dalla sede di dimora se più vicina.

Gli emolumenti per i diritti di rogito, se dovuti, saranno interamente a carico dell'Ente a favore del quale è stata svolta la funzione.

Al Segretario verranno, altresì, corrisposte le eventuali indennità e competenze dovute per incarichi supplementari attribuiti dai singoli comuni convenzionati, in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco.

### **Art. 8**

#### **RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

La retribuzione, le indennità, gli assegni e le competenze dovute al Segretario, ai sensi del precedente articolo, saranno pagati dal Comune di Orotelli, il quale curerà anche il pagamento dei contributi obbligatori per l'assistenza e la previdenza.

Il Comune capo-convenzione autorizzerà ed anticiperà le spese per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.

Le spese di cui ai precedenti commi, con esclusione di quelle previste dagli ultimi due commi dell'art.7, saranno ripartite tra i comuni convenzionati nella seguente misura:

<b>50%</b>	<b>Comune di Orotelli</b>
<b>50%</b>	<b>Comune di Gavoi</b>

Il Comune di Orotelli trasmetterà, entro il 30 settembre dell'anno precedente, al Comune di Gavoi il preventivo annuale delle spese di gestione del servizio di segreteria soggette a riparto ed annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, renderà le spese sostenute. Il comune di Gavoi potrà presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento del rendiconto.

Il Comune di Gavoi si impegna a rimborsare al Comune di Orotelli le spese anticipate nel modo seguente:

- il 75% del preventivo annuo sarà corrisposto in tre rate di pari importo, rispettivamente, entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre;
- il versamento della rata di saldo verrà effettuato nei trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto consuntivo del costo del servizio.

Restano a carico dei singoli Comuni gli oneri relativi al pagamento dei diritti di rogito, se dovuti, e quelli relativi alle indennità e competenze, eventualmente dovute al Segretario per incarichi supplementari attribuiti in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco. Tali competenze se gravate da oneri previdenziali o fiscali, saranno comunque corrisposte al Segretario dal Comune di Orotelli.

Nella fattispecie di cui al comma precedente, il comune di Gavoi si impegna a comunicare al Comune di Orotelli, entro il termine massimo del giorno cinque del mese di cui si deve procedere al pagamento, la somma da corrispondere al segretario, comprensiva degli oneri riflessi, ed ad accreditare al comune capo convenzione la medesima somma entro la fine dello stesso mese.

Il rimborso delle spese di viaggio previsto dal comma 4 del precedente art. 7 è a carico del Comune di Gavoi che lo corrisponderanno direttamente al Segretario.

Il rimborso delle spese per trasferte effettuate nell'interesse di uno solo dei due Comuni convenzionati verrà corrisposto al segretario direttamente dall'ente interessato.

Le spese afferenti la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamenti saranno ripartite in parti uguali tra i comuni associati.

#### **Art. 9**

##### **FORME DI CONSULTAZIONE**

I Sindaci dei Comuni convenzionati si riuniscono almeno una volta all'anno per valutare lo stato di funzionalità del servizio e valutare, eventualmente, i miglioramenti da apportare per ottimizzare l'attività.

#### **Art. 10**

##### **NORME FINALI**

Qualsiasi modifica da apportare alla presente convenzione sarà adottata dai rispettivi Consigli Comunali.

Per quanto non stabilito nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni consiliari di approvazione, sarà inviata alla competente Agenzia Regionale, presso la Prefettura di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco del Comune di Orotelli** \_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Gavoi** \_\_\_\_\_